



Ufficio Riserva Naturale Regionale "Gole del Sagittario"

Anversa degli Abruzzi (AQ)

Tel: 0864/49857; Fax: 0864/490930

email: riservagolesagittario@gmail.com

Anversa degli Abruzzi, 19-08-2019

Inviata a mezzo PEC: inzaghisefora@pec.it

Alla cortese attenzione di

Presidente della Regione Abruzzo
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

Assessore alle Politiche Agricole
Regione Abruzzo
vicepresidenza@regione.abruzzo.it

Dirigente Ufficio Programmazione
Attività Faunistico Venatorie
Regione Abruzzo
dpd023@pec.regione.abruzzo.it

Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Calendario Faunistico Venatorio 2019-2020, procedura di Vinca – Osservazioni

la Scrivente, in qualità di Soggetto con Competenza Ambientale, invia, agli uffici in indirizzo, le proprie osservazioni relativamente a quanto in oggetto, nei tempi previsti dalla legge.

Va innanzitutto osservata la gravità e l'illegittimità dell'Atto di approvazione del calendario venatorio 2019-2020 per il mancato rispetto delle norme e delle procedure in materia ambientale alla cui osservanza tutti, nessuno escluso, siamo chiamati, specie la Regione Abruzzo che, in virtù del ruolo Istituzionale ricoperto, dovrebbe farsi garante di quelle norme.

E' palese che dal punto di vista della Normativa Ambientale, questa sia stata completamente disattesa: sebbene la procedura di Vinca sia stata avviata il 17 luglio 2019 con una prima proposta di calendario venatorio, è noto che in data 6 agosto 2019 sia stata pubblicata sul sito della Regione Abruzzo, una seconda proposta dello stesso, pur restando invariato lo Studio di Incidenza.



Ufficio Riserva Naturale Regionale "Gole del Sagittario"
Anversa degli Abruzzi (AQ)
Tel: 0864/49857; Fax: 0864/490930
email: riservagolesagittario@gmail.com

Secondo quanto previsto dalla normativa, i tempi per la procedura VINCA sono calcolati in 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del testo da sottoporre a Vinca, in tal caso, per la seconda proposta i termini coincidono con la data del 5 settembre 2019. Ignorando il dettame normativo, in data 14/08/2018 (ovvero una settimana dopo la pubblicazione della seconda proposta e prima dello scadere della procedura di Vinca) la Regione Abruzzo approva con apposita DGR il Calendario Venatorio 2019-2020, in modo del tutto illegittimo, ignorando quanto previsto dal Parere Ispra, le osservazioni inviate dai vari portatori di interesse e senza poter tener conto delle eventuali prescrizioni che sarebbero potute derivare in sede di Valutazione dal Comitato CCR- VIA della Regione Abruzzo, che appare chiaro non essersi ancora espresso al riguardo.

Sempre in ambito normativo va altresì osservato che il Calendario Faunistico Venatorio Regionale DEVE rappresentare un importante strumento di pianificazione venatoria del territorio agro-silvo-pastorale redatto nel rispetto degli atti di programmazione territoriale, comunitari (*Direttiva 147/2009/CE, Direttiva 409/79/CE e Direttiva 43/92/CE*), nazionali (*Legge 157/1992, Legge 81/1978, Legge 503/1981, DPR n. 357/97; DPR n. 120/2003, Legge n. 221 del 3 ottobre 2002*) e regionali (*Legge regionale 10/2004 DGR 479/2018*). Sulla base di queste norme il Calendario Faunistico Venatorio DOVREBBE quindi conseguire e garantire una regolamentazione dell'attività venatoria ai fini di un prelievo sostenibile garantendo il raggiungimento di obiettivi, quantificabili e misurabili, di conservazione e tutela degli habitat e delle specie faunistiche che rappresentano un bene rinnovabile, ma non inesauribile a disposizione dell'intera collettività (legge 157/92, art. 1).

Le Norme sopra richiamate prevedono espressamente che ci si attivi per la gestione di tutti gli habitat, di tutte le specie faunistiche e delle singole popolazioni affinché il loro status di conservazione sia soddisfacente. Pertanto SI DEVE obbligatoriamente prevedere un'analisi delle singole specie e i relativi interventi gestionali finalizzati alla conservazione di status e trend favorevoli. Duole invece constatare che, il Calendario Faunistico Venatorio 2019-2020 si configura, ancora una volta, come una proposta estremamente carente e inadempiente rispetto agli obiettivi fissati dalle norme, disattendendo inoltre le indicazioni fornite dall'ISPRA con parere agli atti con protocollo n. 48321 del 5/8/2019.

Forse sfugge all'Amministrazione Regionale che, sull'inottemperanza del Parere Ispra da parte della Regione in sede di approvazione del Calendario Venatorio, il TAR Abruzzo si è espresso più volte negli anni, in particolare si riporta la **Sentenza n. 606 del 2013**. La Legge Quadro attribuisce all'ISPRA la valutazione tecnica in merito alla sostenibilità dei piani di prelievo predisposti ogni anno dalle Regioni. Anche volendo accedere alla tesi secondo cui il parere di cui trattasi avrebbe sì natura obbligatoria, ma comunque non vincolante, secondo la disciplina dei pareri parzialmente vincolanti, l'organo di amministrazione attiva, per potersene legittimamente discostare, risulta tenuto a motivare in ordine alle ragioni (da rinvenirsi all'evidenza tra quelle che l'ordinamento considera meritevoli di tutela) per cui ritiene di non doversi attenere alle indicazioni ivi espresse. Va comunque evidenziato che sotto questo profilo, la richiesta del parere configura una



Ufficio Riserva Naturale Regionale "Gole del Sagittario"

Anversa degli Abruzzi (AQ)

Tel: 0864/49857; Fax: 0864/490930

email: riservagolesagittario@gmail.com

autolimitazione, nel senso che una volta che il parere è stato emesso dall'organo deputato per legge, questo va a far parte della fase istruttoria, in cui le valutazioni e gli accertamenti ivi espressi non possono legittimamente essere pretermessi nella fase decisoria.

A conferma di tale assunto, si riporta quanto segue: *"in applicazione dei principi generali in ordine al rapporto tra il provvedimento Finale ed il contenuto del parere obbligatorio ma non vincolante, all'Amministrazione è imposto l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e quindi di esprimere le valutazioni che l'hanno portata a disattendere il parere dell'organismo consultivo rappresentato dall'INFS (oggi ISPRA)"* (cfr. *ex multis* TAR Marche 24 ottobre 2007, n. 1778 e, da ultimo, Cons. Stato n.5630/10 e TAR Marche 22 marzo 2013 n.243).

Inoltre è da considerarsi che la Regione Abruzzo non dispone di un piano faunistico-venatorio aggiornato, ma continua ad utilizzare quello scaduto, anche da molti anni, e per gli effetti in regime di *prorogatio*. In merito a tale questione il Tar Abruzzo si è espresso sempre con sentenza n. 606/2013 rilevando che la carenza del monitoraggio aggiornato sulle specie cacciabili rappresenta un elemento che necessariamente affievolisce le potestà regolatorie ed autorizzatorie regionali, potestà che rimarrebbero quindi limitate ad una prudente (e restrittiva) predisposizione dello schema di calendario da sottoporre al vaglio dell'Ispra. Il TAR Abruzzo ha pertanto affermato che l'ISPRA, attraverso i dati di sua diretta disponibilità, sia chiamato a supplire, almeno in parte, alle carenze delle Amministrazioni, così che queste ultime possano ragionevolmente recepire le indicazioni di caccia rese nei pareri dell'Ispra. Si evince dalla lettura della seconda proposta del Calendario Venatorio oggetto delle presenti osservazioni, che l'Amministrazione Regionale ha disatteso, le indicazioni dell'Istituto, sia sul piano normativo che sul piano tecnico-scientifico, senza offrire una congrua motivazione a sostegno delle proprie scelte, e men che meno pareri idonei a superare i rilievi formulati dall'ISPRA, che, lo si ribadisce, costituisce il massimo organo di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, delle Regioni e delle Province.

Entrando nel merito del testo della seconda proposta di Calendario Venatorio 2019-2020, si osserva:

1. Specie cacciabili e periodi di caccia - Apertura della caccia anticipata rispetto al 1 ottobre

L'Art. 7 della *Direttiva Europea sulla Conservazione Degli Uccelli Selvatici 2009/147/CE* stabilisce chiaramente che gli uccelli selvatici non possono essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale). I principi in direttiva si basano su evidenti ragioni biologiche e di conservazione che evidenziano scientificamente come il prelievo di individui nidificanti, in migrazione o ancora giovani e dipendenti dai genitori abbia pesanti ripercussioni negative sulla dinamica e struttura della popolazione interessata, determinando inoltre un elevato tasso di mortalità. La Corte di Giustizia ha interpretato quest'ultima disposizione nel senso che gli Stati membri sono tenuti a stabilire il periodo venatorio secondo un metodo che "garantisca la protezione completa di dette specie" (Sentenza del 19 gennaio 1994, *Association pour la Protection*



Ufficio Riserva Naturale Regionale "Gole del Sagittario"

Anversa degli Abruzzi (AQ)

Tel: 0864/49857; Fax: 0864/490930

email: riservagolesagittario@gmail.com

des Animaux Sauvages e altri/ Préfet de Maine-et-Loire e Préfet de Loire-Atlantique, causa C-435/92, Racc. 1994, pag. I-00067, punto 13.)

Si rammenta, qualora fosse stato dimenticato durante la stesura del Calendario Venatorio 2019-2020, che i dettami della presente Direttiva hanno valore del tutto cogente nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.

A questo si aggiunge che le disposizioni dell'articolo 7 della Direttiva devono essere recepite dagli Stati membri in maniera chiara e completa, non a caso nella causa C-159/99, *Commissione/Italia*, la Corte ha osservato che *"le disposizioni di una direttiva devono essere attuate con un'efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente la certezza del diritto"*.

Alla luce di quanto sopra esposto poiché è biologicamente e scientificamente noto che a settembre molte specie ornitiche sono ancora impegnate nelle cure parentali, SI CHIEDE espressamente che venga rispettato quanto previsto dalle norme sopra richiamate e venga evitata qualsiasi forma di preapertura della stagione venatoria ripristinando per TUTTE le specie ornitiche inserite all'interno del calendario venatorio l'apertura della caccia al 1 di ottobre, così come richiesto anche da Ispra.

Nello specifico:

- In merito alla prevista apertura della caccia alla terza domenica di settembre (15 settembre 2018) per le specie Quaglia, Fagiano, Cesena, Tordo bottaccio, Tordo sassello, Alzavola, Fischione, Folaga, Gallinella d'acqua, Germano reale, Marzaiola, Pavoncella, Porciglione, Canapiglia, Codone, Frullino, Mestolone e Moriglione L'ISPRA ritiene idonea un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche al 1° ottobre (Parere ISPRA Prot. 48321 del 5/8/19);
- In merito alla apertura della caccia al 1° settembre a Ghiandaia, Gazza e Cornacchia grigia, si sottolinea che, nel documento *"Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge comunitaria 2009 art.42"* alla quale si dovrebbe far riferimento per la redazione dei calendari venatori, l'apertura della caccia a queste specie è fortemente raccomandata al 1° ottobre.

In tema di preapertura della stagione venatoria, va evidenziato che nel calendario venatorio oggetto delle presenti osservazioni, manca totalmente ogni riferimento e di conseguenza il rispetto di quanto previsto nella DGR n. 877/2016 "Misure generali di conservazione per la tutela dei Siti Natura 2000 della Regione Abruzzo" nella quale è espressamente fatto divieto di "preapertura dell'attività venatoria, con eccezione della caccia di selezione agli ungulati, che comunque dovrà essere svolta in base a piani di intervento autorizzati con Vinca favorevole e parere dell'Ente Gestore".

E ancora sempre in base a quanto previsto dalla sopracitata DGR, nei Siti Natura 2000 della Regione Abruzzo è vietato "l'abbattimento, in data antecedente al 1 ottobre, di esemplari

appartenenti alla specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella".

1. Bis -Specie cacciabili e periodi di caccia - Chiusura del periodo di caccia

Sempre in considerazione di quanto esposto al punto 1 e sia facendo riferimento alle norme e documenti richiamati che al Parere ISPRA, SI CHIEDE:

- la chiusura della stagione venatoria per le specie Beccaccia, Beccacino, e colombaccio entro il 31 dicembre (e non rispettivamente 20, 30 gennaio e 10 febbraio 2020, così come previsto dal calendario venatorio), al fine di minimizzare il disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili, così come espressamente richiesto anche dall'ISPRA nel suo parere agli atti con protocollo n. 48321 del 5/8/19;
- la chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica (Alzavola, Codone, Frullino, Fischione, Folaga, Porciglione, Canapiglia, Gallinella d'acqua, Germano reale, Mestolone, Moriglione, Marzaiola, Pavoncella) entro il 20 gennaio 2020 (e non 30 gennaio 2020 così come previsto dal calendario venatorio) al fine di minimizzare il disturbo derivante dall'attività venatoria nelle zone umide e quello del rischio di confusione con altre specie cacciabili, così come espressamente richiesto anche dall'ISPRA nel suo parere agli atti con protocollo n. 48321 del 5/8/19;

2. Caccia da appostamento

La caccia in forma vagante non dovrebbe essere prolungata oltre il mese di dicembre (così come evidenziato anche dall'ISPRA nel suo parere agli atti con protocollo n. 48321 del 5/8/19), al fine di ridurre l'impatto dell'attività venatoria su specie e Habitat.

SI CHIEDE pertanto che la caccia avvenga esclusivamente sotto forma di appostamento fisso a partire dal 1 gennaio 2020.

3. Allenamento e uso dei cani

Il Calendario venatorio 2019-2020 NON contempla quanto disposto in riferimento a questa attività all'interno dei SIC. Nella DGR n. 877/2016 "Misure generali di conservazione per la tutela dei Siti Natura 2000 della Regione Abruzzo è espressamente fatto divieto di "addestramento e allenamento dei cani da caccia prima dell'apertura della caccia e dopo la chiusura dell'attività venatoria".

In particolare, in merito al SIC "Gole del Sagittario" nella DGR 479/2018, "Approvazione misure di conservazione sito-specifiche per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 della Regione Abruzzo..."

È FATTO DIVIETO di "svolgimento dell'attività di addestramento e allenamento di cani, con o senza sparo, nonché le gare cinofile tra il 01 marzo e l'inizio dell'attività venatoria, in base alle date stabilite dal calendario venatorio, previa VINCA e Autorizzazione dell'Ente Gestore".



Ufficio Riserva Naturale Regionale "Gole del Sagittario"
Anversa degli Abruzzi (AQ)
Tel: 0864/49857; Fax: 0864/490930
email: riservagolesagittario@gmail.com

Più in generale la stessa ISPRA nel suo parere evidenzia che *"L'inizio dell'attività di addestramento cani, 30 giorni prima dell'apertura della caccia, appare prematuro in quanto alcune specie non hanno ancora completato la fase riproduttiva o di dipendenza dei giovani.*

Pertanto SI CHIEDE che vengano contemplate le prescrizioni previste per i Siti della Rete Natura 2000 e le indicazioni fornite dalla stessa ISPRA.

4. Caccia alla Coturnice

La Coturnice (*Alectoris graeca*) è soggetta a particolare protezione, in quanto inserita in allegato I della Direttiva 2009/147/CE, nell'allegato III della Convenzione di Berna, viene considerata in stato di conservazione sfavorevole (SPEC 1) in tutta l'Europa, è inserita nella Lista Rossa nazionale ed è considerata specie vulnerabile. Anche per l'Abruzzo la situazione appare critica, rilevando un decremento della presenza nel territorio. Grazie agli studi redatti dal Comune di Anversa degli Abruzzi per l'elaborazione del Piano di Gestione del SIC "Gole del Sagittario" (*Relazione finale al piano di gestione del SIC IT7110099 "Gole del Sagittario". Uccelli rupicoli nidificanti inseriti nell'allegato I della Direttiva 147/2009/CE, Succiacapre, Coturnice e Lupo. Barone V., Inzaghi S., Di Giambattista P.*), finanziati dalla Regione Abruzzo con il PSR 2007-2013, si è rilevata una sofferenza della popolazione nell'area oggetto di studio, infatti, fra le cinque aree indagate, la specie è stata rilevata solamente in due, entrambe poste al di fuori del S.I.C. I risultati ottenuti mostrano, dunque, una distribuzione della specie frammentaria e con nuclei tra loro isolati, situazione che implica uno scarso o assente scambio d'individui. Inoltre, nella scorsa stagione primaverile-estiva (2018) sono stati svolti censimenti anche da parte degli ATC volti a valutare lo status della specie, censimenti che evidenziano anch'essi lo stato di sofferenza della popolazione di Coturnice. La Coturnice non è più nella condizione di sostenere un diffuso prelievo venatorio, così come avveniva nel passato. È necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascuna unità territoriale di gestione attraverso il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato. In assenza degli elementi di idoneità, l'approccio gestionale alla specie dovrebbe essere necessariamente di tipo precauzionale (art. 19, comma 1 della legge 157/1992) ciò vuol dire che il prelievo venatorio non dovrebbe essere consentito per un periodo di tempo sufficiente alla raccolta di dati puntuali e aggiornati sulla diffusione e sul trend della specie.

5. Caccia al Cinghiale

In merito alla caccia di selezione al cinghiale il calendario venatorio 2019-2020 fa riferimento solo ai dettami della Legge 157/1992. Nessun riferimento viene fatto in base a quanto definito dal Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2018 ai sensi del disciplinare approvato con Determinazione



Ufficio Riserva Naturale Regionale "Gole del Sagittario"
Anversa degli Abruzzi (AQ)
Tel: 0864/49857; Fax: 0864/490930
email: riservagolesagittario@gmail.com

DPD023/166 del 25/9/2017 e rinnovato, con modifica, nel 2019 tra Comune di Anversa degli Abruzzi, Ente Gestore del SIC IT7110099 "Gole del Sagittario" e ATC Sulmona.

In base al protocollo in essere *La caccia di selezione*:

- *potrà essere soli selegacciatori in possesso dei requisiti richiesti ed iscritti ad una squadra assegnataria di zona ricadente in M2;*
- *potrà essere esercitata solo nei territori e nei periodi indicati nell'allegata cartografia che forma parte integrante del presente protocollo. A cura del Riserva Regionale Gole del Sagittario, sono stati identificati i quadranti interessati, costantemente o occasionalmente oppure stagionalmente, dalla presenza dell'orso, per la cui salvaguardia e tutela sono indicati i periodi di interdizione alla caccia di selezione. Tali aree e periodi sono individuati ed evidenziati nella cartina allegata al Protocollo con rispettivi codici e colori e di seguito descritte e opportunamente numerate (art.3) (Si veda allegato 1);*
- *La caccia di selezione nel periodo di apertura della caccia programmata, viene sospesa (Art.6);*
- *La caccia di selezione nelle zone /quadranti, in cui il Comune di Anversa segnali situazioni di presenza di orsi, viene sospesa (Art. 7)*

Rispetto al divieto di l'utilizzo di munizioni a palla unica contenenti piombo nei Comuni del territorio ricadono le aree di alimentazione maggiormente importanti della popolazione di Grifone (*Gyps fulvus*), SI CHIEDE di estendere la loro applicazione anche al SIC IT7110099 "Gole del Sagittario", in quanto l'area è abitualmente frequentata da questa specie quale sito di alimentazione, come si evince anche dai dati degli esemplari radiocollari del progetto "Grifone" del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro.

Si evidenzia inoltre che nel SIC IT7110099 "Gole del Sagittario", è accertata e documentata la presenza di Falco pellegrino, pertanto SI CHIEDE di estendere anche per questo territorio il divieto di caccia a gazza, colombaccio e cornacchia grigia e di esercitare l'attività venatoria da appostamento ad una distanza superiore ai 500 mt dalle pareti rocciose o parzialmente tali.

Su Area Contigua, il Calendario Venatorio ignora qualsiasi riferimento alla DGR n. 489/2018 con la quale è stata Istituita l'Area Contigua nel versante Abruzzese del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, che ingloba anche il territorio di competenza della Scrivente.

SI CHIEDE che venga fatto rispettare quanto previsto dalla Legge n. 394/91 in merito al carico venatorio in Area Contigua.

In merito al capo c) del Calendario Venatorio 2019-2020 ovvero, zone di protezione speciale (zps), siti di importanza comunitaria (sic), zone zpc e zpe ed altri siti di presenza dell'orso, SI CHIEDE che: venga completamente applicato quanto già espressamente richiesto dal Parco Nazionale D'Abruzzo Lazio e Molise e WWF all'interno dei propri documenti di osservazioni già acquisiti agli atti della Regione Abruzzo.



Ufficio Riserva Naturale Regionale "Gole del Sagittario"

Anversa degli Abruzzi (AQ)

Tel: 0864/49857; Fax: 0864/490930

email: riservagolesagittario@gmail.com

Infine in merito agli altri Siti di presenza dell'Orso bruno Marsicano (punto 3 capo C) SI RITIENE OPPORTUNO sentire il parere dei componenti del Focal Point della Rete di Monitoraggio per L'Orso bruno marsicano in merito alle azioni da intraprendere in questi territori, azioni che devono essere fin da subito esplicitate all'interno del calendario venatorio e sottoposte di conseguenza a VINCA al fine di definire misure di conservazione idonee al raggiungimento degli obiettivi di tutela per questo plantigrado.

Per le carenze sopra evidenziate si ritiene che il calendario faunistico venatorio 2019-2020 NON possa essere adottato e SI RICHIEDE la sua revisione con gli approfondimenti richiesti.

Direttore
Riserva Naturale Regionale
E Oasi Wwf Gole Del Sagittario
Dott.ssa Sefora Inzaghi